

CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - SCUOLA DI MEDICINA, E L'A.S.O..... PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DA PARTE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI MEDICINA

TRA

L'Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina, con sede in Torino, C.so, n. ..., cap., cod. fisc., in prosieguo d'atto denominata "Scuola di Medicina", nella persona del Direttore della Scuola di Medicina, Prof., nato a (.....), il .../.../....., per il presente atto domiciliato la sede legale della stessa Scuola di Medicina;

E

L'A.S.O., con sede in, Via/C.so, n. ..., cap., cod. fisc., in prosieguo d'atto denominata "Azienda", nella persona del, Dott., nato a (.....), il .../.../....., domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede legale della stessa Azienda

CONSIDERATO CHE

- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di Specializzazione in Medicina e chirurgia – anni accademici 2012/13-2013/14-2014/15 - ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e che, tra l'altro, la rete formativa delle scuole di specializzazione, oltre alle strutture a direzione universitaria inserite nell'ambito delle Aziende Ospedaliere (strutture di sede), comprende le Aziende Sanitarie Regionali, gli IRCCS di diritto pubblico o privato, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le strutture individuate dal SSR ai sensi dell'art. 43 comma 2 L. 833/78, ritenute idonee dall'Università ai fini della formazione (strutture collegate).
- il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2005 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – "*Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria*" prevede, all'art. 2 comma 7, che le attività caratterizzanti siano, tra l'altro, articolate in almeno un ambito denominato Tronco Comune identificato dai Settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni e che almeno 60 CFU del Tronco comune siano dedicati ad attività formative professionalizzanti;
- il Decreto MIUR 29 marzo 2006 ha definito gli standard generali e specifici ed i requisiti generali delle scuole di specializzazione;
- la Scuola di Medicina intende sviluppare ed incrementare più stretti rapporti con le strutture sanitarie del territorio piemontese per consentire un percorso formativo degli specializzandi maggiormente diversificato e vicino alle esigenze della popolazione sia per quanto concerne la formazione nella sua interezza sia per quanto concerne la fase iniziale di essa denominata "Tronco Comune";

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA:**

Art. 1

L'Azienda si impegna ad ospitare presso le proprie strutture (Allegato 1) gli iscritti alle sottoelencate Scuole di Specializzazione dell'Università di Torino per lo svolgimento di tutte le attività formative comprese quelle cosiddette del "Tronco Comune" :

Area medica

Allergologia ed Immunologia clinica
Dermatologia e Venereologia
Ematologia
Endocrinologia e Malattie del ricambio
Gastroenterologia
Geriatrics
Malattie dell'apparato cardiovascolare
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina d'Emergenza-Urgenza
Medicina interna
Medicina dello Sport
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oncologia Medica
Psichiatria
Pediatria

Area chirurgica

Cardiochirurgia
Chirurgia generale
Chirurgia Maxillo-Facciale
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Ginecologia ed Ostetricia
Neurochirurgia
Ortopedia e traumatologia
Oftalmologia
Otorinolaringoiatria
Urologia

Area servizi clinici

Anatomia patologica
Anestesia Rianimazione e Terapia intensiva
Audiologia e foniatría
Biochimica clinica
Fisica medica
Genetica medica
Igiene e medicina preventiva
Medicina del lavoro
Medicina fisica e riabilitativa

Medicina legale
Medicina nucleare
Microbiologia e virologia
Ortognatodonzia
Patologia clinica
Radiodiagnostica
Radioterapia
Scienza dell'alimentazione
Statistica sanitaria

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, degli spazi e degli ausili didattici ivi esistenti. L'Azienda consente agli specializzandi di accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente ed ai servizi quali, fornitura camici, lavanderia e, ove gli spazi lo consentono, l'uso dei parcheggi interni.

Art. 2

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono annualmente le strutture, tra quelle individuate nell'allegato 1 delle presente convenzione, che ospiteranno gli specializzandi per lo svolgimento delle attività formative e del cosiddetto "tronco comune".

Art. 3

L'obiettivo dello svolgimento di tali attività formative è l'apprendimento di saperi comuni, indirizzati a far acquisire allo specializzando una visione globale del malato, nella sua individualità e nella sua complessità, con una piena integrazione di tutte le conoscenze e le competenze.

Lo studente è tenuto a svolgere le previste attività formative pratiche osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le indicazioni fornite dai tutor.

Art. 4

In riferimento agli aspetti della sicurezza, della sorveglianza sanitaria, del trattamento dei dati e privacy, della copertura assicurativa, della collaborazione alla didattica e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le scuole di specializzazione della Scuola di Medicina – anni accademici 2012/2015 – ed al relativo Disciplinary Attuativo.

Art. 5

La presente convenzione decorre a far tempo dall'anno accademico 2013/2014 ed ha validità per tre anni; è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti.

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

Art. 6

Resta inteso che l'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Università, la Scuola di Medicina e per l'Azienda.

Art. 7

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Torino.

Torino, li/...../.....

Azienda Sanitaria Ospedaliera
Il Rappresentante Legale
Dr.

Università degli Studi di Torino
Scuola di Medicina
Il Direttore
Prof.

ASO.....